



### **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Detraibili le imposte pagate all'estero su redditi non dichiarati in Italia  
Approvato il nuovo modello Iva TR

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Penali contrattuali deducibili dal reddito d'impresa

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

La costituzione in giudizio con posta elettronica certificata è valida solo nell'ambito del processo tributario telematico

L'atto di cessione di quote non è riqualificabile in cessione d'azienda

---

## Detraibili le imposte pagate all'estero su redditi non dichiarati in Italia

Agenzia delle entrate – Circolare del 20 luglio 2017, n.21/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al dl 22 ottobre 2016, n.193 (c.d. *Voluntary disclosure*). In particolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- ai sensi dell'art.5-*octies*, comma 1, lett.a-bis) del dl 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, prodotti all'estero, concorrano a formare il reddito complessivo, è possibile portare in detrazione le imposte pagate all'estero, sia in caso di omessa dichiarazione, che in caso di omessa indicazione dei redditi prodotti nella dichiarazione presentata;
- in sede di adesione alla procedura di *Voluntary disclosure*, il contribuente che provvede ad autoliquidare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute, ma versa gli importi in modo insufficiente è soggetto all'applicazione di una maggiorazione sugli importi dovuti che va dal 3 al 10 per cento;
- i soggetti che accedono alla *Voluntary disclosure* sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale previsti dall'art.4 del dl 24 aprile 2017, n.50 (compilazione e presentazione del Quadro RW del modello Redditi persone fisiche 2017), limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, a condizione che le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza e sia versato spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni.

[torna su](#)

## Approvato il nuovo modello Iva TR

Agenzia delle entrate – Provvedimento del 4 luglio 2017, n.124040

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello Iva TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha specificato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo modello a seguito dell'approvazione della legge 21 giugno 2017, n.96, che prevede, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti superiori a 5.000,00 euro annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo dell'istanza da cui emerge il credito.

[torna su](#)

---

## Penali contrattuali deducibili dal reddito d'impresa

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 luglio 2017, n.16561

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di reddito d'impresa, le penali derivanti da accordi contrattuali sono deducibili per competenza ex art.109 del Tuir. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai sensi dell'art.109 del Tuir, qualora le suddette sanzioni risultino da elementi certi e precisi non è mai possibile derogare al criterio d'imputazione per competenza a favore del criterio per cassa. Inoltre, secondo la stessa Corte, le penali contrattuali per ritardata o mancata consegna alla clientela, stabilite in base all'art.1382 del cod. civ., sono deducibili dal reddito d'impresa poiché non hanno finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolvono la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e predeterminare la misura del risarcimento.

[torna su](#)

## La costituzione in giudizio con posta elettronica certificata è valida solo nell'ambito del processo tributario telematico

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 13 luglio 2017, n.4779/07/2017*

La CTP di Milano ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio avvenuta tramite PEC, al di fuori del processo telematico tributario è inefficace. Secondo la Commissione, nel caso in cui siano notificate via PEC controdeduzioni all'appello, al di fuori dell'ambito relativo al processo tributario telematico, la parte resistente risulta assente dal giudizio, vista la (i) sostanziale inefficacia degli applicativi telematici, e la (ii) mancata sottoscrizione dell'atto (dovuta al fatto che non è possibile applicare la firma digitale). La stessa Commissione, prendendo comunque in considerazione il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione in giudizio tardiva o irrituale della parte resistente non ne comporta l'inammissibilità ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali che non siano rilevabili d'ufficio, se ne discosta, ritenendo tale fattispecie non adatto al caso di controdeduzioni all'appello presentate via PEC e non sottoscritte.

[torna su](#)

## L'atto di cessione quote non è riqualificabile in cessione d'azienda

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia – Sentenza del 10 luglio 2017, n.189/02/2017*

La CTP di Reggio nell'Emilia ha chiarito che, in tema d'imposta di registro, in seguito alla modifica dell'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131 (di seguito anche "Tur") non è possibile riqualificare un atto di cessione di quote in cessione d'azienda in quanto, tale norma evidenzia come gli atti presentati per la registrazione scontino l'imposta sulla base dei loro effetti giuridici e non in base agli effetti economici. La Commissione richiama il prevalente indirizzo interpretativo, che sostiene una lettura del presupposto impositivo sulla base degli effetti economici dell'atto registrato, ritenendo che tale interpretazione non può essere seguita perché in contrasto con la lettera dell'art.20 del Tur; siffatta interpretazione, secondo la Commissione, infatti, modifica il presupposto d'imposta legislativamente definito.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)